

- 3) Se gli articoli 34 e 35 della Legge 1/2000 siano in contrasto con gli articoli 6, paragrafo 1, 7, paragrafo 2 e punto 1, lettera q) dell'allegato della direttiva 93/13/CEE, in quanto impediscono la produzione di prove nel procedimento amministrativo di «ingiunzione di pagamento degli onorari» ai fini della decisione della questione.

<sup>(1)</sup> GU 2000, C 364, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Direttiva 93/13/CEE, del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).

<sup>(3)</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van Koophandel Gent (Belgio) il  
24 settembre 2015 — Agro Foreign Trade & Agency Ltd/Petersime NV**

(Causa C-507/15)

(2015/C 414/24)

*Lingua processuale: il neerlandese*

**Giudice del rinvio**

Rechtbank van Koophandel Gent

**Parti**

*Ricorrente:* Agro Foreign Trade & Agency Ltd

*Convenuta:* Petersime NV

**Questione pregiudiziale**

Se la Handelsagentuurwet belga, che recepisce nel diritto nazionale belga la direttiva sull'agenzia commerciale<sup>(1)</sup>, sia compatibile con tale direttiva e/o con le disposizioni dell'Accordo di associazione che ha l'obiettivo esplicito dell'adesione della Turchia all'Unione europea e/o con gli impegni assunti tra la Turchia e l'Unione europea al fine di abolire restrizioni alla libera circolazione dei servizi tra questi paesi, posto che tale legge prevede la sua applicazione esclusiva a agenti commerciali aventi sede in Belgio e non si applica se un preponente stabilito in Belgio e un agente stabilito in Turchia hanno operato una scelta esplicita a favore dell'applicazione della legge belga.

<sup>(1)</sup> Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986 relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas il  
25 settembre 2015 — Agrodetalė UAB e Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija**

(Causa C-513/15)

(2015/C 414/25)

*Lingua processuale: il lituano*

**Giudice del rinvio**

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

**Parti**

*Parti interessate:* Agrodetalė UAB, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il disposto della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003<sup>(1)</sup>, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE, si applichi alla fornitura al mercato dell'Unione europea e alla registrazione di veicoli usati o di seconda mano fabbricati fuori dall'Unione europea, o se gli Stati membri possano disciplinare la registrazione di siffatti veicoli in uno Stato membro con apposite norme nazionali ed imporre requisiti applicabili alla registrazione in questione (ad esempio l'obbligo di rispettare i requisiti di cui alla direttiva 2003/37/CE).
- 2) Se l'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE, in combinato disposto con il suo articolo 2, lettera q), possa essere interpretato nel senso che esso dispone che le disposizioni della direttiva sono applicabili alle macchine comprese nelle categorie T1, T2 e T3 fabbricate dopo il 1° luglio 2009.

<sup>(1)</sup> GU 2003 L 171, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice del lavoro di Bruxelles (Belgio) il  
28 settembre 2015 — Città di Nivelles/Rudy Matzak**

(Causa C-518/15)

(2015/C 414/26)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Giudice del lavoro di Bruxelles

**Parti**

*Appellante:* Città di Nivelles

*Appellato:* Rudy Matzak

**Questioni pregiudiziali**

- 1) se l'articolo 17, paragrafo 3, lettera c), punto iii), della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro<sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che autorizza gli Stati membri a escludere talune categorie di pompieri reclutati dai servizi pubblici antincendio da tutte le disposizioni che garantiscono la trasposizione della presente direttiva, ivi compresa quella che definisce l'orario di lavoro e i periodi di riposo;
- 2) se, nella misura in cui la direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, prevede solamente prescrizioni minime, essa debba essere interpretata nel senso che non osta a che il legislatore nazionale mantenga o adotti una definizione meno restrittiva di orario di lavoro;